

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 17-28 febbraio 2023 – Focus su istanza contributi ridotti regime forfetario

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 17 al 28 febbraio 2023 le scadenze meritevoli di essere segnalate sono fissate tutte al 28 febbraio.

Tra queste si ricordano:

- l'invio della comunicazione delle liquidazioni IVA relativa al quarto trimestre 2022 (si può evitare la trasmissione se entro questa data si presenta la dichiarazione IVA);
- la presentazione, con ravvedimento, della dichiarazione dei redditi omessa per evitare di incappare nelle sanzioni piene;
- il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2022.

Da segnalare, infine, che entro il 28 febbraio scade anche il termine per comunicare all'INPS l'adesione al regime contributivo agevolato per i soggetti in regime forfetario, regime che, a partire dal 1° gennaio 2023, ha subito alcune importanti modifiche in merito al limite per aderire o rimanere nonché alle cause di decadenza dallo stesso.

**27** LUNEDÌ

IVA

### Elenchi Intrastat – Periodicità mensile



#### Attenzione

La scadenza originaria è il 25 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al mese precedente (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compila-

	<p>zione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
--	--

<b>28</b>	<b>MARTEDÌ</b>	<b>Comunicazione periodica intermediari finanziari</b>
	<b>COMUNICAZIONE</b>	<p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/73.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
	<b>COMUNICAZIONE</b>	<b>Soggetti che effettuano operazioni in oro</b>
		<p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p><b>Modalità</b> - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
	<b>COMUNICAZIONE</b>	<b>Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - Regime forfetario</b>
		<p><b>Attività</b> - Termine per la presentazione all'INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni.</p> <p><b>Modalità</b> - Compilazione modello telematico predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell'INPS.</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
	<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Modello Redditi SC - Presentazione</b>
		<p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 marzo 2022 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.</p>

	<p><b>Modalità</b> - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Fondi rustici – Registrazione e versamento per contratti di affitto</b></p> <p><b>Attività</b> - I contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che risultano essere titolari di contratti d'affitto di fondi rustici.</p> <p><b>Modalità</b> - La denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell'imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione.</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di gennaio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p><b>Modalità</b> - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</li> <li>l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</li> <li>le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE so-</li> </ol>

	<p>no reperibili sia sul sito web della Commissione Europea <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html</a>;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;</li> <li>• nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.</li> </ul>
IVA	<p><b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</b></p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre dell'anno precedente.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>È possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della terza rata del 1° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento</p>

	<p>è scaduto nel mese di gennaio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<b>IMPOSTE INDIRETTE</b>	<p><b>Imposta di bollo su fatture elettroniche – Versamento trimestrale</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2022.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <p>- "2524" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014".</p>
<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento presentazione modello Redditi</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione dei redditi – Modello Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi.</p> <p>È considerata "tardiva" la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del modello Redditi.</p> <p><b>Modalità</b> - Ai fini della regolarizzazione del modello Redditi il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare "contestualmente" tramite il mod. F24 (codice tributo 8911, anno di riferimento 2021), una sanzione "ridotta" pari a 25 euro (1/10 di euro 250).</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 13 FEBBRAIO 2023

---

**Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line**

# L'Approfondimento

## Regime forfetario – Istanza per fruire dei contributi previdenziali ridotti

*I soggetti che adottano il regime forfetario possono beneficiare di un regime contributivo agevolato che consente di applicare sul reddito forfetario contributi previdenziali INPS ridotti del 35%.*

*Per usufruire dell'agevolazione contributiva, che, chiaramente, interessa i soggetti iscritti alla gestione IVS INPS, occorre inviare l'apposita istanza (modulo disponibile all'interno del Cassetto previdenziale), a pena di decadenza, entro il 28 febbraio.*

*Tale adempimento, però, è riservato solo ai soggetti che optano (o transitano) nel regime forfetario: infatti, per i soggetti che applicano il regime agevolato dall'anno precedente non è richiesto di presentare nuovamente la comunicazione telematica di adesione.*

*Si ricorda, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2023, con la legge di Bilancio (Legge n. 197/2022) sono variati i limiti di accesso e permanenza nel regime oltre che il meccanismo di decadenza dallo stesso.*

### Soggetti interessati

Sono interessati dal regime previdenziale agevolato le persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma d'impresa familiare che **nell'anno precedente rispettano i limiti di ricavi/compensi e le ulteriori specifiche condizioni richieste per accedere al regime agevolato.**

*In sintesi, il regime agevolato contributivo si applica ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa iscritti alla gestione previdenziale artigiani e commercianti** che applicano il regime forfetario.*



#### Attenzione

*Si ricorda che, con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), sono cambiati i limiti per l'accesso e la permanenza nel regime oltre che le regole per la fuoriuscita dallo stesso.*

*Si tratta di due modifiche che possono essere così sintetizzate:*

- *si innalza da 65 mila euro a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare l'imposta forfetaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste;*
- *tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare il periodo d'imposta seguente.*

### In cosa consiste il regime contributivo agevolato

*Ai predetti contribuenti è data facoltà di applicare la **contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%.***

*A tale proposito, l'INPS ha affermato (circolare n. 35/2016) che:*

- *la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale che quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;*

- *il calcolo del dovuto deriva dall'applicazione della riduzione (- 35%) sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.*

*Resta ferma, la restante disciplina dell'agevolazione, ossia:*

- *il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione separata;*
- *le altre caratteristiche dell'agevolazione (determinazione della contribuzione per coadiuvanti e coadiutori, modalità di accesso, ecc.);*
- *le modalità di versamenti dei contributi.*

## Accredito della contribuzione

*Per l'accredito della contribuzione trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2, legge n. 335/1995, dettata per la Gestione separata INPS.*

*Ciò significa che il pagamento di un importo:*

- *pari al contributo calcolato sul minimale: attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (- 35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale;*
- *inferiore al contributo calcolato sul minimale: comporta che i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti (nel rispetto del limite del 65%). In particolare, in caso di:*
  1. *impresa già esistente: i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare;*
  2. *nuova impresa: la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.*

## Modalità di accesso al regime agevolato

*L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene, **in via facoltativa**, sulla base di **apposita istanza telematica** (disponibile nel Cassetto previdenziale) che il contribuente ha l'onere di presentare all'INPS, a pena di decadenza, **entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato**.*

*A tal fine, l'Inps, distingue tra soggetti:*

- *esercenti attività d'impresa già beneficiari del regime agevolato nel periodo d'imposta precedente che hanno iniziato l'attività in tale periodo d'imposta e che intendono adottare il regime di favore nel periodo d'imposta in corso;*
- *che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio del periodo d'imposta in corso.*

*In sintesi, per godere del beneficio occorre presentare apposita istanza entro il 28 febbraio, salvo che non sia stata già presentata nell'anno precedente (circolare INPS 31 gennaio 2017, n. 22).*

## Istruttoria dell'INPS

*Le domande vengono istruite in maniera "automatizzata" dall'Inps, ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l'intervento della sede competente.*

*Le sedi INPS, infatti, possono consultare le domande per le quali si rende necessario l'intervento da parte stessa, all'interno dei relativi archivi di gestione degli artigiani e commercianti.*



### Attenzione

Se la nuova attività si prefigura come **start-up** è possibile inserire l'adesione al regime agevolato come "parziale" mettendo come data di adesione la data di inizio della start-up. In caso di iscrizione del soggetto che generi l'attribuzione di un nuovo codice azienda, non si potrà godere del regime agevolato se non a fronte di presentazione di una nuova domanda.

## Modalità di uscita dal regime agevolato

Il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto **a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso al regime forfetario ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso.**

A tale proposito vanno richiamate le nuove regole per la fuoriuscita dal regime forfetario, come modificate dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare, secondo la regola generale, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni indicate ovvero si verifica taluna delle fattispecie di esonero.

A partire dal 1° gennaio 2023, invece, con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio, il regime agevolato cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che hanno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro.

Chi invece supera la nuova soglia di 85.000 euro, restando sotto a 100.000 euro, esce dal regime forfetario a partire dall'anno successivo come già previsto in passato.



### Attenzione

Se emerge che i **requisiti previsti per l'accesso al regime forfetario**, pur essendo stati dichiarati, **non sono mai esistiti in capo al dichiarante**, l'agevolazione cessa "ab origine" e viene ripristinata l'imposizione contributiva "ordinaria" sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime "ordinario" a seguito dell'insussistenza dei requisiti, precludono "ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio".

In definitiva, l'uscita dal regime agevolato si può verificare nelle seguenti tre ipotesi:

- venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsiasi motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'INPS da parte dell'Agenzia delle entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime "ordinario" viene ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Nel terzo caso il regime "ordinario" viene imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.